



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante. <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/foglio-federale.html>

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

(Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 3 dicembre 2021¹ sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. f e cpv. 3

² È incaricato di:

- f. approfondire le conoscenze specialistiche e sviluppare reti di contatto tra gli attori nell'ambito dei diritti dell'infanzia.

³ Può accompagnare dal punto di vista tecnico i Cantoni nella creazione di istituzioni cantonali o intercantionali per i diritti dell'infanzia.

Titolo dopo l'art. 44

Sezione 9: Istituzione per i diritti dell'infanzia

Art. 44a

L'UFAS incarica un'istituzione adeguata di svolgere compiti nell'ambito dei diritti dell'infanzia. I compiti comprendono in particolare:

- a. l'elaborazione e la messa a disposizione di conoscenze specialistiche;

¹ RS 446.11

- b. l'analisi dell'attuazione dei diritti dell'infanzia in Svizzera;
- c. la fornitura di consulenza alle autorità;
- d. lo sviluppo di reti di contatto tra gli attori nell'ambito dei diritti dell'infanzia.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr